



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza convocata ai sensi dell'art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 20 –
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica –

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI

L'anno **2021** addì **29** del mese di **Giugno**, alle ore **21:15** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Presente
GUIZZETTI GIOVANNI	Assessore anziano	Assente
RAPONI SARA	Assessore	Presente
BIANCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
PARISI PATRIZIA	Consigliere	Assente
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Presente
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Presente
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
MACARIO NICOLA	Assessore	Presente
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Presente
BONOMELLI MARCO	Consigliere	Presente
GAZZANI DANIELE	Consigliere	Assente
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. **2** dell'ordine del giorno.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29-06-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Macario per l'illustrazione.

L'Assessore precisa che le modifiche costituiscono di fatto un aggiornamento del regolamento previgente e recepiscono le direttive europee che hanno inciso sul decreto legislativo sull'ambiente.

I tre punti oggetto di modifica riguardano:

- l'istituzione di una categoria specifica di utenza riguardante i posti barca;
- l'aggiornamento del calcolo della tariffa in riferimento alla composizione del nucleo familiare che, da quest'anno, può variare giornalmente in base alle eventuali variazioni sulla composizione del medesimo;
- l'introduzione dell'esenzione TARI per il commercio in forma ambulante (mercato) in quanto sostituita dal nuovo canone unico patrimoniale.

Per i maggiori dettagli l'Assessore rimanda quindi agli schemi allegati alla proposta di deliberazione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del **30 giugno 2021, per l'anno corrente oltre la data di approvazione del bilancio di previsione 2021;**

CONSIDERATO CHE:

- a. l'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b. l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29-06-2021

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con propria precedente deliberazione n. 15 del 24.07.2014 e modificato con propria precedente deliberazione n. 34 del 30.09.2020;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo **non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

VISTO l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della*



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29-06-2021

TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.

CONSIDERATO che il suddetto comma 649, non è stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, e quindi continua a produrre i propri effetti;

VISTA la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);

VISTE altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 2021;

RAVVISATA inoltre la necessità di:

- istituire una categoria specifica per i posti barca in ordine alla loro stagionalità e prendendo atto dell’assenza di una categoria fra quelle ad oggi in vigore effettivamente utilizzabile per tale fattispecie;
- prevedere un aggiornamento del nucleo familiare non più annuale ma dalla data di comunicazione all’ufficio anagrafe della variazione del nucleo;
- evidenziare la cessazione dell’applicazione TARI per le utenze del mercato, essendo le stesse assoggettate al prelievo dei rifiuti all’interno del canone unico patrimoniale;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo deroghe specifiche, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro **il 28 ottobre dello** stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTO lo schema di Regolamento allegato (all. A), così come proposto in modifica;

VISTO l’allegato (B) con le modifiche apportate al regolamento;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29-06-2021

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale – IUC - ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. **VISTO** la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli sette (maggioranza) e astenuti tre (MARTINELLI GRAZIANO, BONOMELLI MARCO, BENAGLIO GIANANTONIO) dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di modifica al regolamento per il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI - allegata alla presente deliberazione (ALLEGATI-A -B) quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 01.01.2021;
3. **DI DARE ATTO** del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, allegato al presente atto (allegato C);
4. **DI DELEGARE** il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata deliberazione avente il medesimo risultato della precedente, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29-06-2021

IL Sindaco
PENNACCHIO ALEX

IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 29-06-2021

o *decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000*

X *perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000*

Dalla residenza comunale, lì 29-06-2021

IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO